

Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I
L'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999¹ relativa alle questioni finanziarie è modificata come segue:

Titolo prima della sezione 1

Capitolo 1: Determinazione e concessione dell'aiuto sociale, del soccorso d'emergenza e dei sussidi federali corrispondenti

Art. 2, rubrica e secondo periodo

Definizione delle prestazioni d'aiuto sociale e di soccorso d'emergenza rimborsabili mediante sussidi federali

... Sono escluse le prestazioni indennizzate conformemente all'articolo 15 dell'ordinanza del 15 agosto 2018² sull'integrazione degli stranieri.

Art. 3 cpv. 2, secondo periodo, e 3, frase introduttiva

² ... Sono fatti salvi gli articoli 82 capoversi 3 e 3^{bis} nonché 83 capoverso 1 LAsi.

³ Fatti salvi gli articoli 82 capoverso 4 e 83a LAsi, la determinazione e la concessione delle prestazioni di soccorso d'emergenza per le seguenti persone sono rette dal diritto cantonale:

¹ RS 142.312

² RS 142.205

Art. 10 cpv. 1 lett. d

¹ Sono assoggettati al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali:

- d. le persone allontanate, a partire dal passaggio in giudicato della decisione di allontanamento dopo l'esito negativo della procedura d'asilo o a partire dal passaggio in giudicato della revoca dell'ammissione provvisoria; e

Art. 20, frase introduttiva nonché lett. d ed f

La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per la durata della procedura d'asilo, dell'ammissione provvisoria e della concessione della protezione provvisoria. Sono escluse le persone per la durata di una procedura di cui all'articolo 111c LAsi. La Confederazione versa tali somme forfettarie a contare dal mese seguente l'attribuzione al Cantone, la data della decisione concernente l'ammissione provvisoria o la concessione della protezione provvisoria, fino alla fine del mese in cui:

- d. l'ammissione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al massimo per sette anni dall'entrata dopo la quale è stata disposta per la prima volta l'ammissione provvisoria;
- f. è rilasciato un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42 o 43 capoversi 1, 5 e 6 LStrI³, di cui all'articolo 3 dell'allegato I dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC)⁴ oppure di cui all'articolo 3 dell'allegato K della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)⁵ per la pretesa al rilascio di un permesso; se sussiste la pretesa al rilascio di un permesso, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso; in presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente fino al massimo al venir meno del motivo di rifiuto.

³ RS 142.20

⁴ RS 0.142.112.681

⁵ RS 0.632.31

Art. 22 cpv. 1 e 5

¹ La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale. L'indennità globale media svizzera ammonta per i richiedenti l'asilo a 1573.39 franchi al mese e per le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora a 1424.28 franchi al mese. Tale indennità si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017) e sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora (stato: 31. ott. 2017).

⁵ Le seguenti quote si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

La quota parte per le spese ammonta a:

	Richiedenti l'asilo	Persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora
Spese di locazione	216.66 CHF	184.03 CHF
Altre spese di aiuto sociale	617.34 CHF	526.78 CHF
Spese di assistenza	273.90 CHF	246.98 CHF
Spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati	56.09 CHF	56.09 CHF

Art. 23 cpv. 1, 2, 4 e 5

¹ L'importo totale (B_{AS}) in franchi per la concessione dell'aiuto sociale ai richiedenti l'asilo dovuto dalla Confederazione per Cantone e mese si basa sui dati registrati nella banca dati della SEM. È calcolato secondo la formula seguente:

B_{AS} = numero di beneficiari dell'aiuto sociale il primo giorno del mese x somma forfettaria globale per Cantone + contributo di base alle spese di assistenza.

² Il numero di beneficiari dell'aiuto sociale (SP_{AS}) è calcolato secondo la formula:

$$SP_{AS} = P_{AS} - ET_{AS}$$

Nella formula s'intende per:

P_{AS} = numero di richiedenti l'asilo residenti nel Cantone il primo giorno del mese.

ET_{AS} = numero di richiedenti l'asilo esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (18–60 anni).

⁴ L'importo totale (B_{VA}) in franchi per la concessione dell'aiuto sociale alle persone ammesse provvisoriamente e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora dovuto dalla Confederazione per Cantone e mese si basa sui dati registrati nella banca dati della SEM. È calcolato secondo la formula seguente:

B_{VA} = numero di beneficiari dell'aiuto sociale il primo giorno del mese × somma forfettaria globale per Cantone.

⁵ Il numero di beneficiari dell'aiuto sociale (SP_{VA}) è calcolato secondo la formula:

$$SP_{VA} = P_{VA} - BET_{VA}$$

Nella formula s'intende per:

P_{VA} = numero di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, residenti nel Cantone il primo giorno del mese.

BET_{VA} = numero riveduto di persone ammesse provvisoriamente e di persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa (25 - 60 anni).

Il numero riveduto è calcolato secondo la formula:

$$BET_{VA} = EA_{VA} \times (EQ_{CH} + ALQ_{CH} - ALQ_{KT}) \times (1 - NLQ_{KT})$$

Nella formula s'intende per:

EA_{VA} = numero di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora in età di esercitare un'attività lucrativa il primo giorno del mese (25- 60 anni).

EQ_{CH} = quota svizzera di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (25 - 60 anni).

- ALQ_{CH} = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti in Svizzera secondo la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
- ALQ_{KT} = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti nel Cantone secondo la SECO.
- NLQ_{KT} = quota cantonale del penultimo anno relativa alle persone ammesse provvisoriamente e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti un'attività lucrativa nel Cantone retribuita con un salario basso (salario mensile lordo ≤ 600 CHF) secondo le informazioni dell'Ufficio centrale di compensazione conformemente all'articolo 93^{bis} della legge federale del 20 dicembre 1946⁶ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) verificate dalla SEM.

Art. 24 cpv. 1 lett. a, b, c, d - f

¹ La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per rifugiati e apolidi. Versa tali somme forfettarie a contare dall'inizio del mese seguente la decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l'ammissione provvisoria del rifugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla fine del mese in cui:

- a. il rifugiato ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42 capoversi 3 e 4 oppure 43 capoversi 5 e 6 LStrI⁷ per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al massimo per cinque anni a contare dalla presentazione della domanda d'asilo in seguito alla quale è stato concesso l'asilo;
- b. il rifugiato ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42 o 43 capoversi 1, 5 e 6 LStrI o di cui all'articolo 3 allegato I ALC⁸ o di cui all'articolo 3 allegato K della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AEELS)⁹ per la pretesa al rilascio di un permesso di dimora, ma al massimo per sette anni dopo l'entrata dalla quale è stata disposta per la prima volta l'ammissione provvisoria;

⁶ RS 831.10

⁷ RS 142.20

⁸ RS 0.142.112.681

⁹ RS 0.632.31

- c. l'apolide ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42 capoversi 3 e 4 oppure 43 capoversi 5 e 6 LStrI per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al massimo durante cinque anni a contare dal riconoscimento dello statuto di apolide;
- d. l'apolide ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42 o 43 capoversi 1, 5 e 6 LStrI o di cui all'articolo 3 allegato I ALC o di cui all'articolo 3 dell'allegato K della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), ma al massimo per sette anni dopo l'entrata dalla quale è stata disposta per la prima volta l'ammissione provvisoria;
- d^{bis} un apolide oggetto di una decisione d'espulsione giudiziaria passata in giudicato ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato, ma al massimo durante cinque anni dal riconoscimento dello statuto di apolide;
- e. l'asilo è revocato e la qualità di rifugiato è disconosciuta;
- f. un rifugiato o un apolide ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato.

Art. 26 cpv. 1 e 5

¹ La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi mensili e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31. ott. 2017).

⁵ La quota parte per le spese di locazione è di 298,40 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 786,69 franchi, quella per le spese di assistenza e amministrative è di 256,70 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 5,60 franchi. Le quote parte si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

Art. 27 Calcolo della somma forfettaria

¹ L'importo totale (B_F) in franchi dovuto dalla Confederazione per Cantone e mese si basa sui dati registrati nella banca dati della SEM. È calcolato secondo la formula seguente:

$B_F =$ numero di beneficiari dell'aiuto sociale il primo giorno del mese \times somma forfettaria globale per Cantone.

² Il numero di beneficiari dell'aiuto sociale (SP_F) è calcolato secondo la formula:

$SP_F =$ $P_F - BET_F$

Nella formula s'intende per:

$P_F =$ numero di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora residenti nel Cantone il primo giorno del mese.

$BET_F =$ numero riveduto di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa (25-60 anni).

Il numero riveduto è calcolato secondo la formula:

$BET_F =$ $EA_F \times (EQ_{CH} + ALQ_{CH} - ALQ_{KT}) \times (1 - NLQ_{KT})$

Nella formula s'intende per:

$EA_F =$ numero di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora in età di esercitare un'attività lucrativa il primo giorno del mese (25 - 60 anni).

$EQ_{CH} =$ quota svizzera di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (25 - 60 anni).

$ALQ_{CH} =$ tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti in Svizzera secondo la SECO.

$ALQ_{KT} =$ tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti nel Cantone secondo la SECO.

$NLQ_{KT} =$ quota cantonale del penultimo anno relativa ai rifugiati, agli apolidi e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, esercitanti un'attività lucrativa nel Cantone retribuita con un salario basso (salario mensile lordo \leq 600 CHF) secondo le informazioni dell'Ufficio centrale di compensazione conformemente all'articolo 93^{bis} LAVS verificate dalla SEM.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

¹ Il calcolo, la concessione nonché il versamento e il rimborso delle somme forfettarie secondo gli articoli 20-27a prima dell'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza sono retti dal vecchio diritto.

² All'entrata in vigore della presente modifica, la SEM adegua gli importi contenuti nelle seguenti disposizioni allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 201x: *articolo 22 capoversi 1 e 5 nonché articolo 26 capoversi 1 e 5*

II

La presente ordinanza entra in vigore il

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,